



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

“Gestione Giuridica del Personale”

Viale Regione Siciliana, 2226

90135 PALERMO

giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

PROT. n. 55849 DEL 09/07/2024

OGGETTO : Congedo biennale retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 -
Requisito della convivenza – Chiarimenti.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

Al'ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P

LORO SEDI

Con la presente circolare, ad integrazione delle note prot. n. 96603 del 30/09/2022 e n. 31761 del 16/04/2024 di questo Servizio, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito al requisito della convivenza.

Preliminarmente occorre evidenziare che al Servizio 1 di questo Dipartimento sono pervenute alcune domande di congedo non conformi al dettato normativo.

In particolare, si riscontrano richieste nelle quali i dipendenti dichiarano di essere conviventi con il disabile da assistere mediante le seguenti casistiche:

- elezione di domicilio;
- domicilio temporaneo;
- residenza nella stessa via ma con numeri civici diversi.

Come è noto, per poter fruire del congedo in questione è necessario soddisfare il requisito della convivenza, che si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 D.P.R. 223/1989).

Per convivenza deve farsi riferimento, in via esclusiva, alla residenza (intesa come luogo di dimora abituale della persona, secondo quanto previsto dall'art. 43 del codice civile) e non al domicilio, né all'elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari.

Tale requisito è richiesto per il coniuge e i componenti dell'unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (ai sensi del D. Lgs. 119/2011 art. 4 comma 1).

In ragione di ciò, se il dipendente non è in grado di dimostrare, attraverso il certificato di residenza, o mediante produzione di dichiarazione sostitutiva, di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere, non potrà fruire del congedo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Lettera Circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si è espresso sull'argomento per precisare che il concetto di "convivenza", può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi. Dunque, la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in nessun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso di "dimora temporanea", risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. La dimora temporanea è l'indirizzo risultante dall'iscrizione della persona nello schedario della popolazione temporanea istituito presso ogni Comune. Normalmente può iscriversi, senza perdere la residenza originaria, chi risiede temporaneamente nel Comune da almeno 4 mesi.

Dopo 12 mesi, l'interessato deve scegliere se iscriversi definitivamente. Le amministrazioni saranno deputate ad effettuare i controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71).

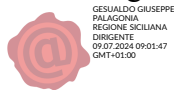
L'INPS con le Circolari n. 32 del 6/3/2012 e n. 159 del 15/11/2013 ha specificato che al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza

anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (come peraltro rimarcato dalla Circolare n. 1/2012 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione).

In base a quanto premesso, si sottolinea che questo Servizio non accoglierà le domande di congedo straordinario ex. art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 che non rispetteranno le condizioni di cui sopra.

Il Dirigente del Servizio 1

G.G. Palagonia



Il Dirigente Generale

CARMELA
MADONI
A

Firmato
Carmela
MADONI
Data: 2024.07.09
11:11:12 +02'00'